

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 24 dicembre 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 18/2019

1. STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI

Si ricorda che l'art. 12-*octies* del Decreto Crescita (*cfr.* circolare di Studio n. 15/2019), inserito in sede di conversione in legge, ha esteso a tutti i registri contabili le semplificazioni dipendenti dalla tenuta degli stessi con sistemi elettronici, in precedenza riconosciute ai soli registri IVA (delle vendite, degli acquisti e dei corrispettivi).

Intervenendo direttamente sull'art. 7, comma 4-*quater* del D.L. n. 357/94, viene stabilito che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare (quindi, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri:

- risultino aggiornati sui sistemi elettronici;
- vengano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione è entrata in vigore dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019). In forza di essa, dunque, non sussiste più l'obbligo di stampare i registri contabili tenuti con sistemi elettronici relativi al 2018 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo (ossia entro il 2.3.2020, tenuto conto del nuovo termine di presentazione dei modelli REDDITI 2019 fissato al 2.12.2019).

2. RITENUTE SULLE PROVVISORI

Si ricorda che, anche nel corso del 2020, la ritenuta sulle provvisori corrisposte, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini


potrà essere calcolata nella misura del 23% sul 20% dell'imponibile, a condizione che gli agenti ed i rappresentanti spediscono entro e non oltre il 31 dicembre 2019, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposta dichiarazione, datata e sottoscritta, con la quale affermano di avvalersi dell'opera di dipendenti o di terzi (quali, ad esempio, agenti, sub-agenti, mediatori, procacciatori d'affari). La dichiarazione può essere spedita non solo per raccomandata A.R. ma anche a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).

In mancanza di tale dichiarazione, la società erogante non potrà applicare la ritenuta ridotta, ma dovrà operare la normale ritenuta del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte.

Si ricorda che la comunicazione (vedi *fac-simile* allegato) avrà valenza non solo per l'anno 2020, ma fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte dell'agente (*cf.* Circolare di Studio n. 13/2014).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti



*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DA INVIARE ALLA SOCIETA' EROGANTE

(redatta su carta intestata dell'agente, rappresentante di commercio, etc.)

Luogo e Data

Spettabile

.....
.....
.....

RACCOMANDATA A.R.

Dichiarazione rilasciata a' sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.M. 16.4.1983

Il sottoscritto, nella sua qualità di della ditta/società con sede in vian., codice fiscale, partita IVA

DICHIARA

sotto la sua completa responsabilità la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal prossimo **1° gennaio 2020**, stante l'utilizzo in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.

Il sottoscritto chiede pertanto, che a partire dalla predetta data, la ritenuta d'acconto con l'aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni che facciano decadere tale beneficio.

Timbro e firma